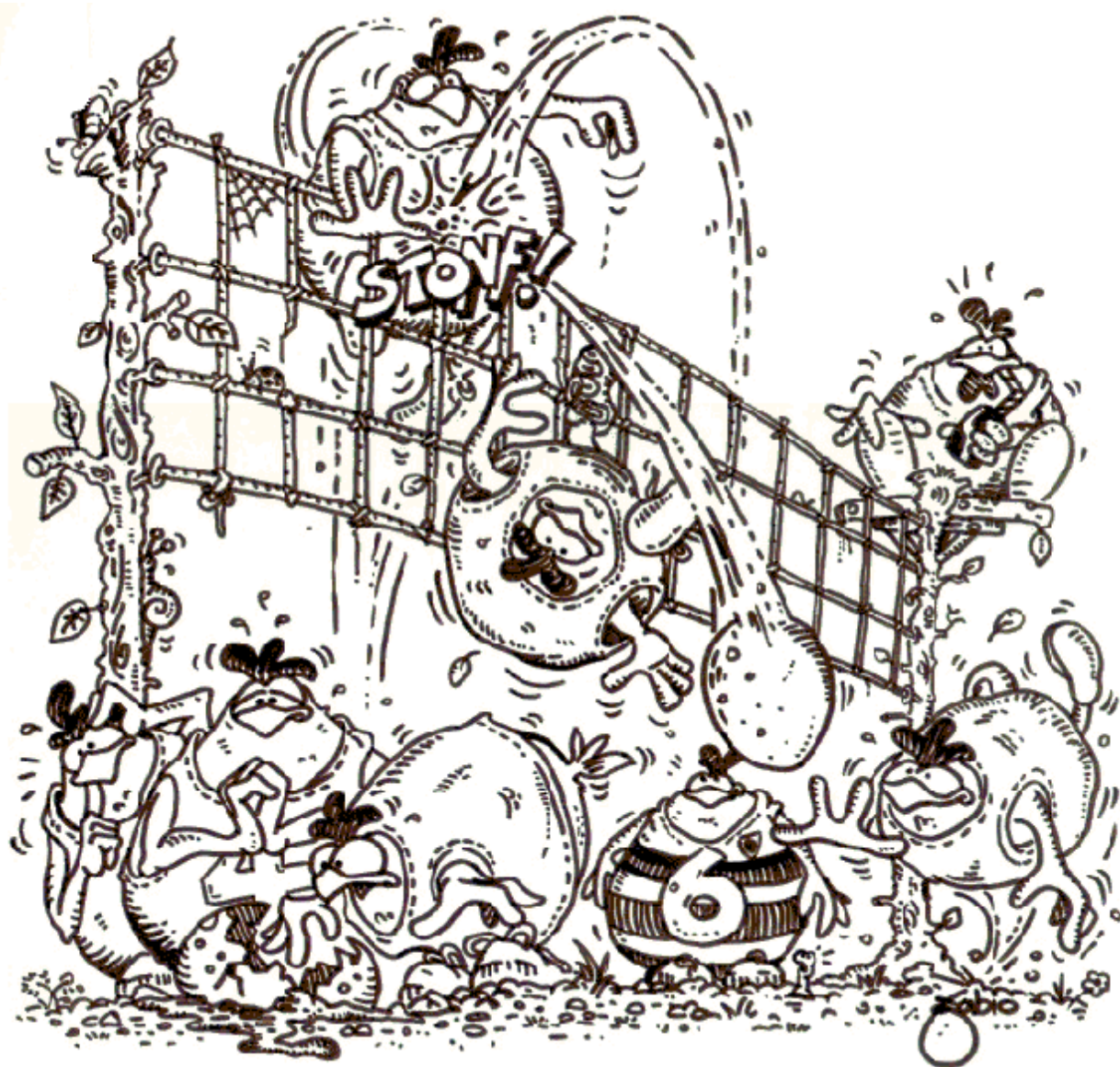




REGOLAMENTO PALLAVOLO

.Stagione Sportiva 2026/2027.

Aggiornato il 01.10.2026

SOMMARIO

- Art. 0: Premessa
- Art. 1: Modalità di partecipazione
- Art. 2: Norme di tesseramento
- Art. 3: Modalità di riconoscimento
- Art. 4: Atleti FIPAV, scambi tra società e limiti di età
- Art. 5: Tutela Sanitaria
- Art. 6: Società con più squadre
- Art. 7: Calendari ufficiali e spostamenti gara
- Art. 8: Classifiche
- Art. 9: Fair Play
- Art. 10: Campo da gioco e attrezzature
- Art. 11: Composizione della squadra
- Art. 12: Tenuta sportiva
- Art. 13: Responsabili della squadra
- Art. 14: Designazione arbitri e segnapunti
- Art. 15: Elenco giocatori e referto di gara
- Art. 16: Orario inizio gara
- Art. 17: Arbitraggi
- Art. 18: Provvedimenti disciplinari e sanzioni alle società
- Art. 19: Sanzioni disciplinari
- Art. 20: Organi disciplinari
- Art. 21: Norme generali per i reclami e le impugnazioni
- Art. 22: Istanze di revisione
- Art. 23: Comunicazioni alle società
- Art. 24: Premi
- Art. 25: Note regolamentari per le varie categorie
- Art. 26: Norme complementari, altre regole, responsabilità, variazioni al presente regolamento
- Art. 26b: Finali Provinciali
- Art. 27: Campionati, iscrizione, tasse gara
- Art. 28: Commissione Tecnica Pallavolo

Visitate il sito Internet del Centro Sportivo Italiano all'indirizzo: **www.csi-udine.it**

Orari Segreteria Provinciale

Da definire,

per comunicazioni/contatti mandate mail a volley@csi-udine.it

Art. 0 – PREMESSA

Le discipline sportive promosse e organizzate dal CSI, molte delle quali praticate anche dalle Federazioni Sportive Nazionali (vedi elenco nel capitolo "Codici"), rappresentano l'attività sportiva istituzionale dell'associazione.

Art. 1 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

- a) Possono partecipare all'attività C.S.I. di Pallavolo le Società e Associazioni Sportive affiliatesi per la stagione sportiva in corso antecedentemente l'inizio del campionato. Non devono esserci pendenze economiche in corso.
- b) È obbligatoria la presenza di almeno un responsabile per Società nella riunione di inizio stagione in cui si discute sui calendari e la formula del campionato o del torneo.
 - 1- La fase locale del Campionato comprende le gare previste dal calendario. Per la stagione 2026/27 il campionato prevede una FASCIA A composto dalle prime 11 squadre della passata stagione, Fascia che determinerà la vincitrice del titolo provinciale e altre due FASCIE una B e una C con le restanti squadre più quelle eventualmente nuove. Per determinare le 10 squadre che andranno a formare la FASCIA B ci saranno dei Gironecini preliminari alla fine dei quali le migliori 10 squadre accederanno alla FASCIA B mentre le restanti squadre andranno a formare due gironi di FASCIA C determinati dal classico modulo a serpente. La squadra vincitrice del Girone A parteciperà alla fase nazionali.
- c) Il CSI Nazionale si riserva la possibilità di organizzare una Fase Interregionale per decidere le squadre ammesse alla Finali Nazionali.

ART. 2 - NORME DI TESSERAMENTO

- a) Atleti, dirigenti ed allenatori dovranno essere tesserati per il C.S.I. antecedentemente la prima gara alla quale intendono partecipare.
- b) Tramite il tesseramento on-line la Società abilitata stampa il "Mod. 2/T o 2/R" (a seconda che si tratti di rinnovo o nuovo atleta), fa firmare il modello cartaceo all'atleta e di seguito provvedendo al pagamento della tessera (tramite carta di credito o credito a scalare), effettua il tesseramento in tempo reale. La validità della tessera decorrerà dalla mezzanotte del giorno del tesseramento.
- c) Una volta effettuato il pagamento ed ottenuta la tessera, bisognerà stamparla (o come singola tessera o come lista certificata) ed averla a disposizione per ogni gara di campionato, per le consuete procedure di riconoscimento.
- d) Alla tessera è facoltativo apporre la foto, affinché diventi essa stessa documento valido all'identificazione dell'atleta.
- e) Per ogni persona iscritta a referto e/o in elenco giocatori che risulti non tesserata C.S.I., o colpito da sanzione disciplinare (squalifica) la squadra verrà sanzionata come segue:
 - *perdita della gara con il peggior punteggio 0-3 (0-25, 0-25, 0-25)*
 - *1 punto di penalizzazione in classifica generale se entra in campo a giocare*
 - *Pagamento di una multa di €30,00 da versare con bollettino postale su C/C n.10609337 intestato a Centro Sportivo Italiano Consiglio Provinciale di Udine, con causale nel c/c "Multa per tesseramento irregolare"*
- f) Per nessun motivo è permesso il doppio tesseramento per la stessa attività sportiva (essere in possesso di due tessere di due Società distinte). In caso di irregolarità la Società verrà sanzionata come segue:
 - *perdita della gara con il peggior punteggio 0-3 (0-25, 0-25, 0-25)*

- 1 punti di penalizzazione in classifica generale
 - Pagamento di una multa di €.30,00 da versare con bollettino postale su C/C n.10609337 intestato a Centro Sportivo Italiano Consiglio Provinciale di Udine, con causale nel c/c "Multa per tesseramento irregolare"
- g) Gli accertamenti relativi alle "Norme sul Tesseramento" potranno essere svolti d'ufficio.
- h) Non avendo ancora disposizioni dal CSI nazionale, sarà possibile tesserare nuovi atleti per la fase locale fino alla data del 28 febbraio 2027, in caso di modifiche o posticipazione del termine ultimo verrete immediatamente informati.
- i) Anche per l'ulteriore tesseramento integrativo di 2 atleti per la partecipazione alle finali regionali, interregionali e nazionali non abbiamo ancora disposizioni dal CSI nazionale e pertanto manteniamo quello attualmente in vigore cioè Entro il 20 maggio 2027, in caso di modifiche/integrazioni verrete avvisati immediatamente. Dette integrazioni riguardano soltanto gli atleti non già tesserati alla Federazione Italiana Pallavolo.
- j) Un giocatore tesserato con una società CSI nella stagione 2026/2027 può cambiare società:
- A) Trasferimento ad una nuova società sportiva CSI
- Qualora il tesserato non prenda parte a gare ufficiali della Società di appartenenza: **entro il 31 dicembre 2026** avrà facoltà di tesserarsi con altra Società sportiva per la stessa disciplina; Il tesserato che intende richiedere il trasferimento ad un'altra Società sportiva, dovrà presentare al Comitato territoriale CSI di appartenenza una dichiarazione attestante di non aver preso parte a gare ufficiali. Non è pertanto necessario il nulla osta della Società sportiva di appartenenza.

B) Svincolo dei tesserati tra Società sportive affiliate al CSI

Gli atleti tesserati per una società sportiva che abbiano già preso parte a gare ufficiali possono richiedere lo "svincolo" dalla Società sportiva d'appartenenza ed eventualmente tesserarsi per un'altra Società sportiva CSI. Per richiedere lo svincolo, il tesserato interessato dovrà consegnare all'Ufficio tesseramento CSI la richiesta di svincolo con allegato il nulla-osta della Società di appartenenza - in originale - unitamente alla tessera CSI. Non è possibile effettuare più di uno "svincolo" nella stessa stagione sportiva. Il Comitato territoriale può comunque disporre il divieto di "svincolo" degli atleti e dei dirigenti tesserati. Le operazioni di "svincolo" dell'atleta devono avvenire: **dal 3 ottobre 2026 fino al 31 dicembre 2026 della stagione sportiva in corso**

ART. 3 - MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO

- a) In seguito alla richiesta dell'Arbitro, tutti i partecipanti alla gara hanno l'obbligo di provare la propria identità.
- b) La tessera C.S.I. o la lista certificata è l'unico documento probante per prendere parte alle gare.
- c) Le modalità di riconoscimento sono esclusivamente le seguenti:
- attraverso uno dei seguenti documenti con foto (anche stampata): carta di identità; passaporto; patente di guida; porto d'armi; tessera di riconoscimento militare; tessera di riconoscimento d'una pubblica amministrazione; libretto o tessera universitaria; permesso di soggiorno; foto autenticata rilasciata dalla scuola frequentata, dal Comune di residenza o da un Notaio; tessera dell'azienda della quale si è dipendenti munita di foto e riportante i dati anagrafici. In questi casi l'indicazione del tipo e numero del documento di riconoscimento devono essere riportati nell'apposita sezione degli elenchi;
 - attraverso la tessera CSI con foto; la tessera di riconoscimento sportiva rilasciata dal Comitato CSI di appartenenza; la tessera con foto e dati anagrafici rilasciata da una Federazione Sportiva Nazionale o da una Disciplina Associata del CONI;
 - mediante conoscenza personale dell'atleta da parte dell'arbitro o di uno degli arbitri o degli ufficiali di gara ufficialmente designati. In tal caso l'arbitro o l'ufficiale di gara che riconosce l'atleta, il dirigente o il tecnico firmerà nell'elenco accanto al nome dell'interessato nello spazio riservato all'indicazione del documento di riconoscimento.

- d) Se l'Arbitro non potrà accertare l'identità di un qualsiasi componente di una squadra tramite una delle sopracitate modalità, tale componente non potrà prendere parte alla gara (stare in panchina o entrare in campo a giocare).

Art. 4 - ATLETI FIPAV, SCAMBI TRA SOCIETÀ E LIMITI DI ETÀ

È consentita la partecipazione alle attività di pallavolo (compresi la pallavolo Mista e il Beach Volley) degli atleti tesserati alla FIPAV a condizione che lo siano:

- per la stessa Società sportiva FIPAV/CSI

E pertanto:

- il tesseramento degli atleti avvenga entro il 30 aprile della stagione sportiva di riferimento;
- che nel corso dello stesso anno sportivo non abbiano preso parte a gare ufficiali federali (campionato, manifestazioni ufficiali, tornei ufficiali) dalla Serie D in su per quanto riguarda la pallavolo, o atleti di Beach Volley che non abbiano preso parte a gare ufficiali, nei tornei di B1, B2, B3, B4;

- per un'altra Società sportiva (non affiliata al CSI)

E pertanto:

- il tesseramento degli atleti avvenga entro il 30 aprile della stagione sportiva di riferimento;
- che nel corso dello stesso anno sportivo non abbiano preso parte a gare ufficiali federali (campionato, manifestazioni ufficiali, tornei ufficiali) dalla serie D in su o atleti di Beach Volley che non abbiano preso parte a gare ufficiali, nei tornei di B1, B2, B3, B4;

Gli atleti FIPAV tesserati per una Società CSI debbono presentare all'atto del tesseramento CSI, per iscritto, il "nulla osta" rilasciato dalla Società FIPAV. In questi casi l'atleta può gareggiare contestualmente sia nel Campionato CSI che in quello FIPAV, fermo restando i limiti di Serie e Categoria espressi nei commi precedenti. In difetto di nulla osta si configura la partecipazione irregolare dell'atleta.

Non occorre presentare il "nulla osta" nel caso in cui l'atleta pur tesserato alla FIPAV non abbia mai preso parte a gare ufficiali FIPAV nella stagione sportiva in corso.

Le sanzioni disciplinari superiori ai 6 mesi comminate dagli Organi giudicanti della FIPAV e del CSI hanno piena validità anche per l'altro Ente, purché tempestivamente comunicate.

- Disposizioni relative esclusivamente alla categoria Open MISTO 3+3

È possibile tesserare per una Società sportiva CSI atleti e atlete che abbiano preso o che continuino a prendere parte a campionati federali con una diversa Società FIPAV, a condizione che quest'ultima, precedentemente al tesseramento CSI, conceda il "nulla osta" scritto in tal senso.

Inoltre gli atleti e le atlete tesserati con Società sportive che partecipano ai campionati CSI di pallavolo nelle varie categorie, possono tesserarsi e giocare nel campionato per la categoria Mista con un'altra Società, a condizione che la Società di primo tesseramento CSI non partecipi al campionato per la categoria Mista e conceda, precedentemente all'ulteriore tesseramento, il "nulla osta" scritto in tal senso.

Un atleta tesserato per la stessa società FIPAV/CSI può partecipare al campionato CSI solo con la stessa Società.

In deroga a quanto previsto dal comma precedente, un atleta tesserato con una Società FIPAV che partecipa anche al campionato CSI può andare a giocare in un'altra Società CSI a patto che la

società FIPAV conceda il "nulla osta" scritto in tal senso, sapendo però che la squadra che usufruisce di questa possibilità non sarà qualificata per le fasi regionali.

Per "prendere parte" si intende l'effettiva entrata in campo in una gara ufficiale di campionato e non la semplice iscrizione in distinta.

E' consentito per un giocatore tesserato con una società CSI il cambio di società sportiva, vedi ART.2 Norme di tesseramento

Accertata, su reclamo di parte (redatto per iscritto e opportunamente documentato) alla data della gara di cui è oggetto il reclamo, l'irregolarità della posizione di un giocatore, tutte le gare, oggetto del reclamo, verranno perse con il peggior punteggio e verrà assegnato 1 punto di penalizzazione in Classifica Generale e se le gare sono già state omologate non vengono date perse.

I limiti di età fissati per le varie categorie per la stagione sportiva 2026/27 sono i seguenti:

- Categoria Open Maschile: nati dal 2011 e precedenti (categoria unica)
- Categoria Open Femminile: nati dal 2011 e precedenti (categoria unica)
- Categoria Misto: nati dal 2011 e precedenti (categoria unica)

Art. 5 - TUTELA SANITARIA

- a) Tutte le Società sono tenute a sottoporre a visita medica gli atleti e a conservare agli atti la documentazione relativa. La firma che il Presidente di Società appone sul modulo di affiliazione / adesione e su quello di tesseramento costituisce garanzia, oltre che dell'esattezza dei dati anagrafici del socio, anche della conoscenza delle norme di tutela sanitaria e loro avvenuto adempimento (visite mediche). In difetto, le responsabilità graveranno sulla Società e sul suo Presidente.

- I criteri legislativi che normano la certificazione medica per la pratica dell'attività degli Enti di Promozione sportiva e delle Associazioni/Società ad essi affiliati, sono i seguenti:

Per lo svolgimento delle attività sportive agonistiche è necessario, da parte della Associazione o società sportiva acquisire e conservare, per ciascun atleta tesserato, il certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica, rilasciato dal medico specialista in medicina dello sport, conforme a quanto previsto dalla Legge italiana. In base al D.P.R. 445 del 28/12/2000 i certificati medici di idoneità alla pratica sportiva, sia agonistica che non agonistica, non possono essere sostituiti da alcun altro documento. L'utilizzo di autocertificazioni sostitutive agli stessi è vietato dalla Legge italiana ed è pertanto privo di valore legale.

a) Per l'attività agonistica: Decreto del 18/2/1982 - "Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica";

b) Per l'attività non agonistica: Legge 189 dell'8 novembre 2012 di conversione del D.L. n. 158/2012 (c.d. decreto "Balduzzi"); Decreto Ministero della Salute del 24/04/2013 e dalle successive modifiche intervenute con la Legge 98 del 9 agosto 2013 art. 42bis di conversione del D.L. n. 69 del 21/06/2013 (c.d. "Decreto del Fare"); Decreto del Ministero della Salute dell'08/08/2014 sulle linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica e Circolare Prot. 6897 del 10/06/2016 emanata dal CONI.

A ciò è necessario aggiungere quanto previsto a livello regionale in materia di Tutela Sanitaria Sportiva.

- b) Visite mediche

Il Consiglio nazionale del CSI ha deliberato la qualificazione delle attività sportive, secondo lo schema seguente:

- per le attività sportive rientranti fra quelle qualificate come "non agonistiche", risulta sufficiente che l'atleta sia sottoposto a visita medica presso il medico o pediatra di base che ne accerti l'idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica. Dopo anamnesi e visita, sarà facoltà del medico o del pediatra stabilire ulteriore accertamento (come l'elettrocardiogramma)

- per le attività sportive rientranti fra quelle qualificate come "agonistiche", gli atleti dovranno sottoporsi alla visita di secondo livello che è quella prevista dalla normativa sulle attività agonistiche.

Il certificato ha la validità di un anno dal suo rilascio (non coincide quindi necessariamente con la durata della tessera del CSI) e deve essere in possesso della Società prima dell'emissione della tessera. Lo stesso poi va conservato, a cura del Presidente della Società, per cinque anni.

- c) Sono considerate come agonistiche tutte le fasi dei Campionati nazionali e, di norma, le attività sportive riservate ad atleti di 10 anni compiuti, fatto salvo:
- le attività dichiarate espressamente come "non agonistiche" e specificate nel relativo paragrafo pubblicato sulle "Norme generali di tesseramento" (Sez. Tutela sanitaria);
 - quanto stabilito dalla Direzione Tecnica nazionale apposti regolamenti per le discipline facenti parte dei Campionati nazionali.

d) Defibrillatori semiautomatici

In seguito all'entrata in vigore del Decreto del Ministero della Salute del 24/04/2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20/07/2013), nonché della Legge n. 116 del 04/08/2021 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13/08/2021), le Società e le Associazioni sportive devono:

1. **verificare** che nell'impianto sportivo in uso, o nel luogo ove si svolge l'evento sportivo, sia disponibile e prontamente utilizzabile un apparecchio DAE omologato, perfettamente funzionante, regolarmente mantenuto, posto in un luogo facilmente accessibile ed adeguatamente segnalato;
2. **garantire** nel corso delle competizioni e degli allenamenti la presenza di personale formato tramite corsi di training per operatori BLS-D e pronto a intervenire. I corsi sono effettuati da centri di formazione accreditati presso le Regioni e prevedono un richiamo formativo ogni 2 anni.

Le società sportive prima dell'inizio di ciascuna gara e per il tramite dei propri dirigenti o, in mancanza, del capitano, hanno l'obbligo di appurare la presenza del DAE all'interno dell'impianto sportivo, la regolare manutenzione e il funzionamento dello stesso.

La società ospitante dovrà altresì verificare la presenza di un operatore debitamente formato all'utilizzazione del dispositivo durante la gara, riportando le sue generalità nell'apposito spazio previsto nell'elenco atleti da presentare all'arbitro della gara.

In assenza o indisponibilità del DAE o in mancanza del personale formato all'utilizzo dello stesso, l'arbitro non darà inizio alla gara, riportando l'accaduto nel referto. Successivamente, gli organi giudicanti preposti, nei confronti della Società sportiva inadempiente, commineranno:

- la perdita della gara col punteggio previsto dal regolamento tecnico della relativa disciplina sportiva;
- un'ammenda, secondo le tabelle annualmente emanate dalla Direzione Tecnica Nazionale.

Eventuali indisponibilità del DAE o del personale formato all'utilizzazione dello stesso occorse a gara iniziata saranno comunque ascrivibili alla Società sportiva ospitante o prima nominata in calendario e comporteranno le già previste sanzioni disciplinari.

L'arbitro prenderà nota di episodi o circostanze riguardanti l'utilizzo del DAE negli impianti di gioco facendone dettagliata menzione nel referto.

Fermo restando quanto stabilito dai precedenti commi, per le attività sportive che si svolgono con "fasi a concentramento" o in occasione della disputa di singole gare (finali o comunque gare giocate in campo neutro), il Comitato CSI, qualora lo ritenga necessario o opportuno, può disporre ufficialmente che l'onere della responsabilità ricada su se stesso in ordine alla dotazione, all'uso e alla gestione del DAE.

Per le attività sportive che si svolgono in fasi/tappe/momenti/... regionali, interregionali, nazionali l'obbligo di assicurare nel luogo della gara la presenza di un DAE e il personale formato all'utilizzazione del dispositivo durante le gare ricade sul Comitato organizzatore oppure, a seconda della titolarità dell'evento, sulla società sportiva.

Art. 6 - SOCIETÀ CON PIÙ SQUADRE

- a) Le Società che partecipano ad una manifestazione con più squadre nella medesima categoria, devono contraddistinguere le stesse con lettere o sigle. Non è consentito in questi casi lo scambio dei giocatori tra le varie squadre della stessa Società e gli atleti rimangono vincolati con la squadra

con la quale hanno disputato la prima gara in tutti i momenti e le fasi della manifestazione, ivi comprese eventuali fasi regionali, interregionali o nazionali.

- b) E' consentito "il passaggio" di atleti da una squadra all'altra della medesima Società sportiva con le stesse modalità e alle stesse condizioni previste dal paragrafo "Svincolo dei tesserati tra Società sportive affiliate CSI" (cfr. in "Norme di tesseramento").
- c) Qualora un giocatore partecipi ad una gara, contravvenendo all'art. 6 del presente regolamento, entrambe le squadre verranno sanzionate come segue:
 - perdita della gara con il peggior punteggio
 - 1 punti di penalizzazione in classifica generale se entra in campo a giocare

Art. 7 - CALENDARI UFFICIALI E SPOSTAMENTI GARA

- a) Per Spostamento gara si intende dover giocare la partita in settimana diversa da quella indicata dal calendario, l'inversione di campo o giorno diverso ma della stessa settimana, non sono considerati spostamento gara.

La Commissione Tecnica Pallavolo riconferma che quest'anno **saranno permessi i seguenti spostamenti gara**, 1 nel girone di Andata e 1 nel girone di Ritorno, e la gara dovrà essere recuperata possibilmente entro le 2 settimane successive, non ci potranno essere spostamenti gara nell'ultima giornata della regular Season. La squadra che concede lo spostamento gara darà una sola nuova data per il recupero della partita che se non sarà accettato dalla squadra avversaria verrà persa a tavolino

- b) Non viene considerata spostamento gara una gara rinviata causa indisponibilità della palestra indipendenti dalla squadra vedi:
 - necessità del Comune o di chi la gestisce per altre manifestazioni
 - inagibilità della stessa per lavori,
 - chiusura della stessa per feste comandate
 - eccezionali eventi atmosferici
 - per lutti di parenti prossimi a componenti delle squadra

E comunque solo previa presentazione della documentazione rilasciata dal comune in cui si evince la causa della indisponibilità da presentare alla Commissione Tecnica Pallavolo

- c) La Commissione di Pallavolo si riserva di controllare la veridicità delle motivazioni addotte per lo Spostamento gara e, in caso di irregolarità, può sanzionare la Società con la perdita a tavolino della gara di cui è oggetto lo spostamento.

Art. 8 – CLASSIFICHE

Classifiche della fase locale

- a) la classifica tecnica con le modalità proprie di ciascuna disciplina sportiva e secondo quanto previsto dalla formula della manifestazione; la squadra vincitrice della classifica tecnica è ammessa alla fase regionale;

Modalità per la compilazione delle classifiche tecniche:

- a) Per ogni gara vengono assegnati i seguenti punti validi per la classifica:
 - 3 punti alla squadra che vince col punteggio di 3-0 o 3-1;
 - 2 punti alla squadra che vince col punteggio di 3-2;
 - 1 punto alla squadra che perde col punteggio di 2-3;
 - 0 punti alla squadra che perde col punteggio di 0-3 o 1-3.
- b) Nelle gare, che in deroga alle Norme per l'Attività Sportiva, si disputano al meglio di 2 set vinti su 3, saranno assegnati i seguenti punti validi per la classifica:
 - 3 punti alla squadra che vince col punteggio di 2-0;

2 punti alla squadra che vince col punteggio di 2-1;
1 punto alla squadra che perde col punteggio di 1-2;
0 punti alla squadra che perde col punteggio di 0-2.

- c) Per definire l'esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica. Quindi si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori:
- miglior posizione nella classifica avulsa (più punti in classifica)
 - maggior numero di vittorie nella classifica avulsa;
 - quoziente set nella classifica avulsa (set vinti / set persi);
 - quoziente punti gioco nella classifica avulsa (punti fatti/punti subiti);
 - maggior numero di vittorie nell'intera manifestazione;
 - quoziente set nell'intera manifestazione (set vinti/set persi);
 - quoziente punti gioco nell'intera manifestazione (punti fatti / punti subiti).
 - minor numero di punti disciplina (Tabella A – Classifica " Fair Play");
 - sorteggio.
- d) Per determinare l'esatta posizione in graduatoria tra 2 gironi/Fasce composte da un numero di squadre diverse si terrà conto nell'ordine, dei seguenti fattori:
- rapporto tra punti acquisiti e numero partite giocate;
 - - quoziente set (set vinti / set persi);
 - - quoziente punti gioco (punti fatti/punti subiti);
 - - maggior numero di vittorie;

Art. 9 – FAIR PLAY – COPPA DISCIPLINA

Per questa annata non viene prevista la Coppa disciplina

Art. 10 - CAMPO DA GIOCO E ATTREZZATURE

- a) La società che gioca in casa ha l'obbligo di mettere a disposizione:
- Un campo da gioco regolamentare con annessi spogliatoi
 - Una postazione per l'arbitro e il segnapunti
 - L'asta di misurazione dell'altezza della rete
 - Rete regolamentare corredata di bande ed antenne
 - Tabellone segnapunti
- b) Il giudizio sulla regolarità del campo di gioco è di esclusiva competenza dell'Arbitro e della Commissione Pallavolo.
- c) La Società ospitante ha il dovere di accertarsi in merito all'efficienza degli spogliatoi e delle attrezzature. Deve inoltre ridurre la pericolosità di parti estranee (ad es. impalcature, ostacoli vari ecc.) presenti ai bordi di campi e palestre con rimozione delle stesse, o in alternativa, con applicazione di protezioni adeguate.

Art. 11 - COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA

- a) Una squadra potrà essere composta **da più di 12 giocatori** compreso i LIBERI, che dovranno essere indicati nella lista atleti, un allenatore, un vice-allenatore, un dirigente, un medico e un massaggiatore. Tutti quanti devono essere tesserati con il Centro Sportivo Italiano.
- b) È ammesso il 2° libero. Le squadre che utilizzano il libero o i due liberi devono indicarlo nell'elenco apponendo una L in stampatello a fianco del numero di maglia del giocatore o dei giocatori interessati o trascriverlo nell'apposito spazio predisposto nella distinta giocatori.
- c) In tutte le categorie giovanili non sono previste limitazioni alla ricezione del servizio.

- d) In tutte le categorie giovanili non sono previste limitazioni all'esecuzione del servizio a partire dall'Under 14 (compresa) in poi, per le annate/Categorie precedenti la battuta è obbligatoria dal di sotto.
- e) In tutte le categorie giovanili non sono previste limitazioni circa l'utilizzo del libero a partire dalle categorie allieve (under 16) in poi mentre per le annate/categorie precedenti viene vietato l'utilizzo del libero.
- a) Il capitano della squadra, che può essere anche il Libero deve essere indicato sul referto di gara e sulla lista dei partecipanti alla gara.
- b) Soltanto i giocatori iscritti nella lista possono entrare sul terreno di gioco e prendere parte alla gara. Dopo la consegna della lista dei partecipanti alla gara, debitamente firmata, la composizione della squadra non può più essere modificata.
- c) Soltanto i componenti la squadra sono autorizzati a sedere sulla panchina durante la gara ed a partecipare al riscaldamento ufficiale.

Art. 12 - TENUTA SPORTIVA

- a) Tutti gli atleti, sia titolari sia riserve, devono indossare un abbigliamento uniforme, almeno nelle maglie con una numerazione individuale. È tollerato l'uso di una sola maglia non conforme o non numerata (considerata "n. 0").
- b) Il libero (o i liberi), se presente, devono indossare una maglia di colore diverso. .

Art. 13 - RESPONSABILI DELLA SQUADRA

Il capitano e l'allenatore sono entrambi responsabili della condotta e della disciplina dei componenti la loro squadra.

a) CAPITANO

Prima della gara, il capitano della squadra firma il referto e rappresenta la sua squadra al sorteggio. Durante la gara e quando è sul terreno di gioco, il capitano della squadra esplica le funzioni di capitano in gioco. Quando il capitano della squadra non è sul terreno di gioco, l'allenatore o lui stesso debbono designare un altro giocatore in campo, per assumere le funzioni di "capitano in gioco". Questo capitano in gioco mantiene tale responsabilità fin quando viene sostituito o ritorna in gioco il capitano della squadra o termina il set.

Quando la palla è fuori gioco, il capitano in gioco, e lui soltanto, è autorizzato a parlare con gli arbitri:

- Per chiedere spiegazioni sulla applicazione ed interpretazione delle regole di gioco e per portare a conoscenza dell'arbitro le richieste o le questioni formulate dai suoi compagni di squadra
- Per domandare l'autorizzazione a verificare le posizioni delle squadre
- Per richiedere i tempi di riposo e le sostituzioni

DOVERI DEL CAPITANO

Il capitano a fine gara ringrazia gli arbitri. Le responsabilità del capitano, i suoi diritti ed i suoi compiti, sono perfettamente in linea con quanto previsto dal Regolamento federale. Il comportamento non etico del capitano è punito a norma di regolamento, laddove assuma caratteristiche a fine gara di condotta ironica, antisportiva, offensiva o irrispettosa nei confronti di arbitri e/o tesserati e/o pubblico.

b) ALLENATORE

Per tutta la gara l'allenatore conduce il gioco della sua squadra dal di fuori del terreno di gioco. Egli sceglie i giocatori titolari, i loro sostituti, ed utilizza i tempi di riposo. In queste funzioni il suo riferimento ufficiale è se è presente il secondo arbitro, in caso contrario il primo arbitro.

Prima della gara, l'allenatore verifica l'elenco dei nomi e dei numeri dei suoi giocatori sul referto, che poi sottoscrive.

Durante la gara, l'allenatore:

- prima di ogni set consegna al segnapunti od al secondo arbitro il tagliando della formazione iniziale, debitamente compilato;
- richiede i tempi di riposo e le sostituzioni;
- può, come gli altri componenti la squadra, dare istruzioni ai giocatori in gioco. L'allenatore può dare queste istruzioni anche stando in piedi o muovendosi nella zona libera davanti alla propria panchina, dal prolungamento della linea d'attacco all'area di riscaldamento, senza disturbare o ritardare il gioco.

Art. 14 – DESIGNAZIONE ARBITRI E SEGNAPUNTI

- a) È fatto obbligo alle Società di mettere a disposizione per gli incontri di campionato un arbitro preferibilmente che abbia seguito un corso organizzato dal C.S.I. dalla stagione 2016/2017. È fatto obbligo di mettere a disposizione anche un segnapunti. I nominativi dell'arbitro e del segnapunti devono essere messi a referto, corredati di firme autografe.
- b) La Commissione Pallavolo si riserva il diritto di designare autonomamente l'arbitro per specifiche partite, scegliendo tra i membri della Commissione Arbitrale. Questa è composta anche dai soggetti designati dalle Società che siano stati a ciò abilitati in conclusione del corso per arbitri organizzato dal C.S.I..

Art. 15 - ELENCO GIOCATORI E REFERTO DI GARA

- a) Prima dell'inizio della gara è obbligatorio presentare all'Arbitro l'elenco giocatori su apposito modulo. Questo va compilato con esattezza, chiarezza e completezza, senza cancellature, scrivendo tutti i dati a penna, possibilmente in caratteri stampatello e deve essere sottoscritto dal Capitano della Squadra. L'elenco giocatori deve riportare il cognome, il nome, il numero di tessera, la data di nascita, il numero del documento di riconoscimento di tutti i partecipanti alla gara (giocatori, libero, allenatori, dirigenti, ecc..) specificando la funzione svolta (giocatore, allenatore, etc...). Una volta consegnato non possono essere cambiati o aggiunti altri nominativi e solo chi è iscritto può prendere parte alla gara (stare in panchina o giocare). Non è necessario che le persone iscritte siano presenti sul campo di gara. Possono essere presenti nell'elenco giocatori più di 12 nominativi e tutti possono giocare.
- b) Il referto di gara deve essere quello regolamentare C.S.I., redatto almeno in duplice copia oltre l'originale, disponibile presso il Comitato C.S.I.. Non sono ammessi in nessun caso moduli sostitutivi o fotocopie dell'originale. Nell'elenco giocatori vanno inseriti i primi 11 nominativi dell'elenco giocatori più quello del libero.

Art. 16 - ORARIO INIZIO GARA

- c) Il tempo massimo di ritardo consentito, rispetto all'ora ufficiale stabilita per l'inizio della gara, è di 30 minuti. Se la squadra si presenta in forte ritardo, risulta comunque obbligatorio iniziare entro il tempo massimo. Quando sono presenti almeno 6 giocatori (almeno un maschio e almeno 3 femmine per l'Open Misto) per squadra, la gara deve avere inizio senza ulteriori ritardi.
- d) Se entro i primi 30 minuti la squadra non ha dato alcuna comunicazione all'Arbitro e non si è presentato alcun componente, la stessa sarà considerata rinunciataria. Verrà data partita persa con il peggior punteggio e una penalizzazione di un punto in classifica generale. In caso che la rinuncia si verifichi in occasione di partite ad eliminazione diretta, la squadra che rinuncia sarà automaticamente esclusa, indipendentemente dal risultato di andata o dalla possibilità di giocare la gara di ritorno.
- e) Se una squadra si presenta in campo incompleta (meno di 6 (sei) giocatori, ma almeno un giocatore presente) al momento dell'orario ufficiale di inizio gara e non c'è nessun preannuncio di arrivo di altri giocatori, perderà con il peggior punteggio, senza sanzioni aggiuntive.

- f) L'orario indicato sui calendari è l'orario di inizio della gara, e non l'orario di ritrovo in palestra che è fissato in 30 minuti prima dell'inizio della gara.
- g) La squadra rinunciataria verrà sanzionata con un'ammenda pari a €50,00 da versare con bollettino postale su C/C n.10609337 intestato a Centro Sportivo Italiano Consiglio Provinciale di Udine, con causale nel c/c "Multa rinuncio gara", entro la data della prossima gara, farà fede il fax con copia della ricevuta da spedire al CSI al n. 0432.21957

Art. 17 – ARBITRAGGI

- a) Le Società hanno l'obbligo di attendere l'Arbitro fino a 30 minuti dall'orario ufficiale di inizio gara, dopo di che la gara, previo accordo tra le due squadre, può essere diretta da un socio tesserato presente in campo. In caso di mancato accordo si può rinviare la gara.
- b) La firma dei Capitani, posti ad inizio gara sul referto, costituisce accettazione formale dell'Arbitro non regolarmente designato.
- c) La squadra che gioca in casa dovrà interessarsi a far pervenire:
- la sera stessa in cui si è disputata la gara il risultato con i vari parziali al 335.6773604
 - entro il sabato successivo alla settimana in cui si è giocata la partita, tramite mail a volley@csi-udine.it i seguenti documenti: il referto di gara, le liste atleti e il rapporto arbitrale.

Art. 18 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E SANZIONI ALLE SOCIETÀ

A carico degli atleti partecipanti alla gara possono essere assunte le seguenti sanzioni disciplinari:

- **avvertimento:** cartellino giallo (NESSUNA SANZIONE)
 - vale 0 penalità
- **penalizzazione:** cartellino rosso (PUNTO E SERVIZIO ALLA SQUADRA AVVERSARIA)
 - vale 2 penalità
- **espulsione:** cartellini giallo e rosso mostrati insieme con la stessa mano (L'ATLETA SANZIONATO NON PUO' GIOCARE PER LA RESTANTE PARTE DEL SET)
 - vale 3 penalità
- **squalifica:** cartellini giallo e rosso mostrati separati con due mani (L'ATLETA SANZIONATO NON PUO GIOCARE PER IL RESTO DELLA GARA)
 - vale 4 penalità

Queste penalità saranno sommate durante lo svolgimento del campionato (play off compresi); a seguito delle penalità raggiunte da un atleta o da un allenatore si determina automaticamente la gerarchia delle seguenti sanzioni:

- ammonizione alla seconda penalità;
 - ammonizione con diffida alla terza penalità;
 - **una giornata di squalifica alla quarta penalità;**
 - ammonizione alla quinta penalità;
 - ammonizione con diffida alla sesta penalità;
 - ammonizione alla ottava penalità;
 - ammonizione con diffida alla nona penalità;
 - **una giornata di squalifica alla decima penalità;**
 - ammonizione con diffida alla undicesima penalità;
 - **una giornata di squalifica alla dodicesima penalità;**
 - **una giornata di squalifica per ogni penalità oltre la dodicesima**
- a) 1 giornata di squalifica comporta un'ammenda di € 30,00 da versare con bollettino postale su C/C n.10609337 intestato a Centro Sportivo Italiano Consiglio Provinciale di Udine, con causale nel c/c "Multa-giornata di squalifica"

- b) Comunque ogni episodio in cui la sanzione sul campo risulti sproporzionata rispetto alla gravità del fatto, verrà riesaminata dal Giudice Unico.
- c) La bestemmia viene considerata come comportamento maleducato e punita con cartellino rosso.
- d) Il mancato saluto finale (come da protocollo) all'Arbitro e/o ai giocatori avversari viene punito con cartellino rosso.
- e) Le squalifiche ai giocatori sono a tempo o a giornate, nelle quali la persona in oggetto non potrà ricoprire nessun ruolo in seno alla società (giocatore, segnapunti, allenatore, dirigente, ecc.). Le squalifiche a dirigenti, allenatori, soci, ecc. sono a tempo; in tale periodo la persona in oggetto non potrà ricoprire nessun ruolo (giocatore, segnapunti, allenatore, dirigente, ecc.), in qualsiasi società per qualsiasi disciplina. Tale tesserato squalificato non potrà accedere alla zona di gioco. Se un tesserato partecipa con qualsiasi qualifica a gare per le quali è squalificato, queste saranno perse con il peggior punteggio e la durata della squalifica a suo carico sarà aumentata.
- f) Automatismo della squalifica: qualora un partecipante al gioco venga sul campo sanzionato con l'espulsione o la squalifica, tale persona dovrà automaticamente saltare la gara successiva. Per eventuali giornate di squalifica aggiuntive si dovrà attendere il comunicato ufficiale.

A carico delle Società possono essere assunte, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi, le seguenti sanzioni disciplinari:

- ammonizione;
 - gara persa (con il "risultato tecnico" 0 – 3, punteggi 0-25,0-25, 0-25);
 - ammenda secondo le tabelle annualmente emanate dalla Direzione Tecnica Nazionale;
 - squalifica del campo di gara per una o più giornate;
 - obbligo di giocare una o più partite a porte chiuse;
 - penalizzazione di 1 o più punti nella classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;
 - retrocessione all'ultimo posto nella classifica;
 - non assegnazione o revoca del titolo sportivo (conquistato sul campo col quale si accede ad una ulteriore fase della manifestazione o si ha titolo ad una promozione);
 - esclusione dalla classifica finale;
 - estromissione dal Campionato, Torneo o Manifestazione sportiva
 - non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni.
- g) In casi di fatti particolarmente gravi, indici di comportamento violento e gravemente antisportivo che coinvolge l'organico dell'intera Società, la Presidenza Provinciale C.S.I., in intesa con la Commissione Pallavolo, potrà decidere l'eventuale esclusione della Società / Squadra dai Campionati o Tornei.
 - h) In caso di comportamento antisportivo, maleducato e/o offensivo da parte di una tifoseria, il Giudice Unico potrà infliggere alla Società di appartenenza eventuali sanzioni e ammende adeguate ai fatti.
 - i) In caso di ritiro di una Società (che abbia almeno partecipato alla stesura del calendario) o in caso di una sua esclusione d'ufficio decretata dal Giudicante o dalla Presidenza C.S.I., se il ritiro avviene nel girone di andata le gare vengono annullate, se il ritiro avviene nel girone di ritorno, le gare di andata restano valide e vengono annullate solo quelle di ritorno. La Società rinunziataria dovrà pagare comunque la quota di iscrizione, tutte le tessere associative, tutte le tasse gara delle gare (anche quelle non disputate), le eventuali ammende ancora pendenti; la cauzione, ove prevista, sarà incamerata d'ufficio. Se al momento del ritiro o esclusione mancano una, due o tre gare verrà assegnato il 3-0 a tavolino e la Società rinunziataria rimarrà in classifica generale, che verrà normalmente aggiornata.
 - j) In caso di non partecipazione della squadra alla giornata delle finali provinciali, questa verrà sanzionata come segue:

- indipendentemente dalla finale a cui doveva partecipare (3°-4° posto o 21°-22° posto) verrà relegata all'ultimo posto;
 - verrà sanzionata con un'ammenda pari a €.50,00 da versare con bollettino postale su C/C n.10609337 intestato a Centro Sportivo Italiano Consiglio Provinciale di Udine, con causale nel c/c "Multe rinuncia finali provinciali" da versare prima dell'iscrizione al prossimo campionato, pena la non accettazione al campionato.
- k) All'inizio di ogni anno sportivo vengono condonate ai soci le sanzioni disciplinari comminate nell'anno sportivo precedente purché l'entità stessa sia inferiore o uguale a 2 (due) giornate di squalifica. Resta inteso che, qualora l'entità iniziale sia superiore a detto limite, il socio sconterà interamente nell'anno in corso le giornate che ancora rimangono, a prescindere dal loro numero.
- l) Il rapporto di gara è un documento privato tra l'Arbitro e il C.S.I., pertanto, tranne in casi assolutamente eccezionali decisi e deliberati dalla presidenza di Comitato, non sarà possibile alle società o ad altri prenderne visione.
- m) Per le infrazioni non previste dal presente Regolamento, il Giudice Unico si riserva di prendere i provvedimenti appropriati a seconda dei casi.

Art. 19 – SANZIONI DISCIPLINARI

- a) I giocatori espulsi dal campo saranno automaticamente squalificati e non potranno partecipare a gare di campionato o torneo fino a quando il giudice sportivo non avrà precisato la squalifica. Si precisa inoltre che la squalifica per somma di ammonizioni scatta alla quarta ammonizione e ha validità dal momento in cui viene pubblicato sul C.U. (fa fede la data del Comunicato Ufficiale).
- b) Il tesserato colpito da squalifica per una o più giornate di gara dovrà scontare la sanzione nel campionato o torneo della squadra ove egli militava quando è avvenuta l'infrazione che gli ha determinato il provvedimento. Il tesserato non potrà partecipare, in altre squadre della stessa società, a gare ufficiali nel giorno in cui deve scontare la squalifica, ma potrà essere impiegato nelle gare delle altre squadre della società che si svolgono in giorni diversi.
- c) Se il tesserato colpito da squalifica verrà utilizzato in gare ufficiali prima di avere scontato tutte le giornate di squalifica verrà penalizzato ulteriormente di 3 (tre) giornate.
- d) Non possono partecipare alle gare giocatori squalificati dalla F.I.P.A.V. o da altri Enti di promozione sportiva, nel caso in cui si tratti di squalifiche superiori ad un Mese (30giorni) o a giornate superiori a quattro (4); in caso contrario saranno aumentate le giornate di squalifica.
- e) I dirigenti, i soci e gli altri interessati colpiti da provvedimenti disciplinari a termine, non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito del C.S.I. fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa, pena l'inasprimento. Agli stessi in ogni caso è precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione di gare.

Art. 20 – ORGANI DISCIPLINARI

La competenza sull'attività locale è demandata alla Commissione Giudicante del Comitato (**CGC**) la quale opera in prima istanza attraverso un doppio grado di giudizio. Per ogni disciplina sportiva il controllo è effettuato da un Giudice Unico (**GU**) o da una Commissione Disciplinare (**CD**). Quest'organo, sia nella composizione monocratica sia in quella collegiale, verifica la regolarità delle gare, omologa le stesse, delibera sui reclami presentati, assume i provvedimenti disciplinari nei confronti delle Società e dei loro tesserati.

Istanza di revisione

Avverso le decisioni del **GU** o della **CD** è ammessa istanza di revisione da presentarsi alla **CGC** nella sua composizione collegiale la quale decide in prima istanza.

Appello di seconda istanza

Avverso le deliberazioni della **CGC** è ammesso appello alla competente Commissione Giudicante Regionale (**CGR**) la quale decide in seconda ed ultima istanza.

Ricorso per motivi di legittimità

Avverso le deliberazioni della **CGR** è ammesso ricorso soltanto per motivi di legittimità alla **CNGS**, la quale se accoglie anche parzialmente lo stesso, rimette gli atti alla Commissione Giudicante Nazionale (**CGN**) la quale decide in via definitiva.

Art. 21 – NORME GENERALI PER I RECLAMI E LE IMPUGNAZIONI

Tutte le impugnazioni proposte davanti agli Organi di giustizia del CSI - istanze di revisione, appelli, reclami, ricorsi - possono essere presentate:

- dalle Società sportive per quanto riguarda le gare o le sanzioni inflitte alle squadre;
- per quanto riguarda le sanzioni inflitte agli atleti, ai dirigenti, ai tecnici e ai soci, indifferentemente dai tesserati interessati o dalle Società di appartenenza.

"Reclami"

I reclami vanno presentati all'organo di prima istanza (GU, CD o CDN) in relazione alla disputa delle gare, alla regolarità delle stesse e alla posizione dei giocatori che vi hanno preso parte. Hanno titolo a presentare reclamo solo ed esclusivamente le Società sportive per le gare che le stesse hanno disputato o avrebbero dovuto disputare.

"Riserva scritta" e "Preannuncio di reclamo"

La Società sportiva che intende proporre un reclamo deve preventivamente redigere un preannuncio di reclamo da presentare all'arbitro al termine della gara in questione o, in alternativa, al giudice di merito o alla segreteria del Comitato CSI entro e non oltre le ore 20:00 del giorno successivo alla gara (o del primo giorno non festivo).

Legittimati a sottoscrivere il preannuncio di reclamo da presentare all'arbitro sono il dirigente accompagnatore o, in difetto, il capitano della squadra.

Legittimato a sottoscrivere il preannuncio di reclamo inviato direttamente al giudice di merito o alla segreteria del Comitato è il legale rappresentante della Società o suo delegato (copia della delega va acclusa al preannuncio a pena di inammissibilità).

Il preannuncio di reclamo può essere inviato al giudice di merito o alla segreteria del Comitato attraverso una delle seguenti modalità: consegna diretta in Comitato, invio a mezzo telegramma, fonogramma, fax o e-mail. È escluso l'invio tramite posta, ivi compresa quella celere, prioritaria e raccomandata.

Le motivazioni del reclamo devono essere presentate all'Organo di giustizia sportiva competente (GU, CD, CDN) entro il quarto giorno dalla disputa della gara; se il quarto giorno cade in giorno festivo il termine si intende spostato al primo giorno non festivo utile, con le modalità di cui all'art. 51 di "Sport in Regola"

Reclami su eventuali posizione irregolare degli atleti vanno presentati con onere di prova a carico della società reclamante.

Il reclamo va sottoscritto dal legale rappresentante con le modalità di cui all'art. 51 di "Sport in Regola" e, qualora riguardi una gara, deve essere inviato anche alla Società controinteressata.

Al reclamo vanno acclusi la tassa-reclamo, o la ricevuta del suo versamento, e copia del documento che prova l'invio del reclamo alla controparte.

Per l'invio del reclamo all'Organo di giustizia sportiva e alla Società controparte si può utilizzare una delle seguenti modalità:

- a) consegna diretta, con rilascio della ricevuta da parte del Comitato e/o della Società destinatari;
- b) raccomandata;
- c) Fax: la documentazione cartacea va inviata via fax; per quanto riguarda l'invio alla controparte va esibita la ricevuta del fax corrispondente al numero indicato da quella società al Comitato;
- d) E-mail: gli atti vanno inviati all'indirizzo e-mail del Comitato e per quanto attiene la sottoscrizione la stessa si ritiene valida se l'invio è avvenuto all'e-mail notificato al CSI all'atto dell'affiliazione e/o dell'iscrizione alla manifestazione.

Per quanto riguarda la notifica alla controparte, tale compito viene assolto con l'invio all'indirizzo e-mail della stessa notificato al CSI all'atto dell'affiliazione e/o dell'iscrizione alla manifestazione.

La tassa reclamo, se non acclusa agli atti inviati, va versata direttamente alla segreteria del Comitato.

L'organo di primo grado (GU, CD, CDN) deve pronunciarsi su ogni reclamo entro il termine di giorni 8 dal suo ricevimento; qualora fosse impossibilitato a farlo per motivi di forza maggiore o per l'allungamento dell'istruttoria, il GU, la CD o la CDN, dispone la rinnovazione stabilendo un ulteriore termine pubblicando tale sua deliberazione sul Comunicato Ufficiale.

L'Organo di giustizia sportiva deve comunque pronunciarsi prima che si concluda la manifestazione o la fase intermedia propedeutica ad una fase successiva del torneo cui l'istanza si riferisce e tenendo conto, per l'attività locale e regionale, della possibilità che una delle parti presenti istanza di revisione alla CGC o alla CGR. In caso contrario il presidente della struttura che organizza la fase interessata al risultato del reclamo, sospende il proseguimento dell'attività e impone un termine massimo di 5 giorni all'Organo giudicante per la pronuncia. In difetto rimette il caso alla Sezione per le Garanzie la quale, se ne accoglie le motivazioni, lo assegna ad un Organo di giustizia sportiva di pari livello di un altro Comitato o di un'altra regione o, se si tratta di una CDN, ad un'altra CDN per l'immediata pronuncia.

In caso di inerzia da parte degli organi del CSI, possono rivolgersi alla Sezione per le Garanzie tutti gli interessati alla risoluzione del procedimento.

ART. 22 –ISTANZE DI REVISIONE

In relazione alle decisioni e ai provvedimenti assunti dagli organi di prima istanza per l'attività locale e regionale (GU o CD) è ammessa la proposizione di una istanza di revisione da presentarsi rispettivamente alla Commissione Giudicante del Comitato e alla Commissione Giudicante Regionale.

L'istanza di revisione non è ammessa per le sanzioni dell'ammonizione, delle squalifiche sospese condizionalmente e per quelle la cui durata effettiva sia di una sola giornata o inferiore a 7 giorni, e per le ammende il cui importo sia pari a quello minimo previsto annualmente dalla Direzione Tecnica Nazionale.

L'istanza di revisione va presentata entro 3 giorni dalla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale della decisione di cui si chiede la revisione. Se il terzo giorno cade in giorno festivo il termine si intende spostato al primo giorno non festivo utile.

Qualora si riferisca al risultato di una gara, copia della stessa va inviata alla controparte e tale invio va dimostrato alla CGC o alla GGR.

L'istanza di revisione riguardante il risultato di una gara o la sanzione a carico di una Società, va presentata dalla Società stessa e sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui all'art. 51 di "Sport in Regola"; quella riguardante una sanzione a carico di un tesserato può essere presentata e sottoscritta indifferentemente dal tesserato interessato o dalla Società di appartenenza.

Per l'invio dell'istanza di revisione alla CGC o alla CGR e alla eventuale Società controparte vigono le stesse modalità previste nell'art. 20.

La CGC o la CGR deve pronunciarsi su ogni istanza di revisione entro il termine di giorni 8 dal suo ricevimento; qualora fosse impossibilitata a farlo per motivi di forza maggiore o per l'allungamento dell'istruttoria, il presidente della CGC o della CGR dispone la rinnovazione, stabilendo un ulteriore termine pubblicando tale sua deliberazione sul Comunicato Ufficiale.

La CGC o la CGR deve comunque pronunciarsi prima che si concluda la manifestazione o la fase intermedia propedeutica ad una fase successiva del torneo cui l'istanza si riferisce.

In caso contrario il presidente della struttura che organizza la fase interessata al risultato del reclamo, sospende il proseguimento dell'attività e impone un termine massimo di 5 giorni all'Organo giudicante per la pronuncia. In difetto rimette il caso alla Sezione per le Garanzie la quale, se ne accoglie le motivazioni, lo assegna ad una CGC o ad una CGR di un altro Comitato o di un'altra regione per l'immediata pronuncia.

In caso di inerzia da parte degli organi del CSI possono rivolgersi alla Sezione per le Garanzie tutti gli interessati alla risoluzione del procedimento.

Le CGC o le CGR non hanno il potere della "reformatio in pejus" (di aumento) delle sanzioni disciplinari inflitte dai GU o dalle CD.

APPELLI DI SECONDA ISTANZA

Avverso le deliberazioni delle CGC, delle CGR e della CDN è ammesso appello di seconda istanza da presentarsi alla competente CGR, per quanto riguarda l'attività locale, e alla CGN per quanto riguarda l'attività regionale e nazionale

L'appello di seconda istanza non è ammesso per le squalifiche di durata inferiore a 3 giornate o a 15 giorni e per le ammende il cui importo sia pari al doppio di quello minimo previsto annualmente dalla Direzione Tecnica Nazionale.

L'appello di seconda istanza va presentato alla CGR o alla CGN entro 4 giorni dalla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale della deliberazione che si intende impugnare.

Lo stesso va notificato all'Organo di giustizia sportiva che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare e, qualora si riferisca al risultato di una gara, anche alla Società controinteressata. L'appello riguardante il risultato di una gara o la sanzione a carico di una Società va presentato dalla Società stessa e sottoscritto dal legale rappresentante con le modalità di cui al precedente art. 51; quello riguardante una sanzione a carico di un tesserato può essere presentato e sottoscritto indifferentemente dal tesserato interessato o dalla Società di appartenenza. All'appello vanno acclusi la tassa-reclamo, o la ricevuta del suo versamento, e la documentazione comprovante l'invio all'Organo di prima istanza e, se previsto, alla controparte.

Per l'invio degli appelli alla CGR o alla CGN, all'Organo di prima istanza e all'eventuale Società controparte vigono le stesse modalità previste nel precedente art.20

Ricevuta la copia dell'appello l'Organo di prima istanza che ha emesso la deliberazione impugnata invia subito all'Organo di seconda istanza tutta la documentazione relativa al procedimento oggetto di ricorso.

In caso di mancato invio nei termini previsti degli atti, la CGR o la CGN possono procedere all'acquisizione degli stessi mediante un Commissario "ad acta" dalle stesse nominato.

Le CGR o la CGN devono pronunciarsi sugli appelli entro il termine di giorni 15 dal loro ricevimento; qualora fossero impossibilitate a farlo per motivi di forza maggiore o per l'allungamento dell'istruttoria, il presidente della competente CGR o della CGN dispone la rinnovazione, stabilendo un ulteriore termine e pubblicando tale sua deliberazione sul Comunicato Ufficiale. Le CGR e la CGN devono comunque pronunciarsi prima che si concluda la manifestazione o la fase intermedia propedeutica ad una fase successiva del torneo cui l'istanza si riferisce. In caso contrario, il presidente della struttura che organizza la fase interessata al risultato del reclamo, sospende il proseguimento dell'attività e impone un termine massimo di 5 giorni all'organo giudicante per la pronuncia. In difetto rimette il caso alla Sezione per le Garanzie della CNGS la quale, se ne accoglie le motivazioni, lo assegna ad un'altra CGR o alla Sezione Giudicante della CNGS qualora l'organo inadempiente sia la CGN.

In caso di inerzia da parte degli organi del CSI, possono rivolgersi alla Sezione per le Garanzie tutti gli interessati alla risoluzione del procedimento.

Le CGR e la CGN non hanno il potere della "reformatio in pejus" (di aumento) delle sanzioni disciplinari inflitte dalle CGR o dalle CDN.

Art. 23 - COMUNICAZIONI ALLE SOCIETÀ

La Commissione Pallavolo e il Giudice Unico si sollevano da ogni responsabilità per quanto riguarda il mancato ricevimento, dei Comunicati Ufficiali via e-mail, causa problemi con i vari gestori delle linee; quindi, da tale giorno, i Comunicati Ufficiali si intendono a conoscenza di tutte le Società. Si ricorda che si può visitare il sito "**www.csi-udine.it**" dove all'interno si può trovare:

- Sito ufficiale della pallavolo del Comitato C.S.I. di Udine con tutti i comunicati emanati, con tutte le notizie utili ed i regolamenti

La Commissione Pallavolo ha anche il proprio indirizzo di posta elettronica. Si ricorda che eventuali comunicazioni tramite l'E-Mail alla Commissione Pallavolo effettuate dalle Società non sostituiscono assolutamente la produzione di documenti scritti o la compilazione di moduli ma serve solo per una eventuale anticipazione in tempo reale. L'indirizzo è **volley@csi-udine.it**.

Art. 24 - PREMI

- a) Verranno premiate tutte le Squadre, dalla prima all'ultima classificata per ogni Campionato / Torneo con una coppa, targa o altro premio.
- b) Qualora una o più Società non fosse presente alla premiazione finale, il premio potrà essere ritirato in sede.

Art. 25 - NOTE REGOLAMENTARI PER LE VARIE CATEGORIE

a) ALTEZZA DELLA RETE

La sua altezza è misurata al centro del terreno di gioco. L'altezza della rete sopra le due linee laterali deve essere esattamente la stessa e non superiore a 2 centimetri di quella ufficiale.

Categoria Open Misto:	2,35 m.
Categoria Open Maschile:	2,43 m.
Categoria Open Femminile:	2,24 m.
Juniores Femminile:	2,24 m.
Allievi Femminile:	2,24 m.

b) ATLETI IN CAMPO

Per le categorie Open Maschile, Open Femminile, Open Misto, Juniores e Allieve Femminile in gioco ci devono essere sempre sei giocatori e per la categoria Open Misto valgono anche le seguenti regole:

- b.1 - In ogni momento della gara devono essere presenti in campo almeno 3 atlete (F) e almeno 1 atleta (M)
- b.2 - Durante tutta la gara gli eventuali 3 atleti (M) presenti in campo non devono mai trovarsi contemporaneamente sulla prima linea (zone 2, 3, 4 del campo)
- b.3 - E' possibile fare una sostituzione atleta (F) con atleta (M) o viceversa purché dopo tale cambio sia sempre rispettata la regola di cui al punto b.1), stesso discorso vale per il ruolo di LIBERO

c) INVIO RISULTATI, REFERTO GARA E RAPPORTO ARBITRALE

I risultati delle partite dovranno obbligatoriamente essere inviati al 335.6773604 la sera stessa della partita : con indicata la squadra che ha vinto e i relativi parziali.

La squadra che gioca in casa dovrà interessarsi di far pervenire il referto di gara e gli elenchi giocatori alla Commissione Pallavolo con sede al C.S.I. oppure anche tramite mail a **volley@csi-udine.it** entro:

- **il sabato della settimana successiva** in cui viene disputata la gara, se non ci sono state controindicazioni al regolare svolgimento della gara
- mentre **in caso di provvedimenti disciplinari, sanzioni, reclami avvenuti durante la partita entro il sabato della settimana in cui viene disputata la gara** o in caso di impossibilità tramite un fax entro le ore 11.00 di sabato, tramite mail a **volley@csi-udine.it**

d) GIORNI E ORARI DI GIOCO

Per le categorie Open Misto, Open Maschile e Open Femminile gli incontri si dovranno disputare dal lunedì al venerdì, con orario di inizio compreso fra le 20.00 e le 21.45, per le categorie Juniores e Allievi femminili gli incontri si potranno disputare dal lunedì alla domenica con orario compreso fra le 16.00 e le 20.00 in base alla disponibilità delle singole palestre.

Art. 26 - NORME COMPLEMENTARI, ALTRE REGOLE, RESPONSABILITÀ, VARIAZIONI AL PRESENTE REGOLAMENTO

- a) Eventuali altre regole aggiuntive al presente Regolamento verranno rese note dalla Commissione Pallavolo alle società interessate tramite i Comunicati Ufficiali o tramite posta al responsabile della squadra.
- b) Nello svolgimento dell'attività sportiva del CSI, considerati i Criteri di classificazione dell'attività sportiva (art. 9 "Sport in Regola"), in caso di contrasto, contraddizione o diversa interpretazione tra varie fonti normative relativamente allo stesso argomento, prevalgono nell'ordine:
 - 1) lo Statuto del CSI;
 - 2) le Norme per l'attività sportiva del CSI ("Sport in Regola");
 - 3) le Norme annualmente emanate dalla Direzione Tecnica Nazionale;

- 4) i Regolamenti tecnici nell'edizione propria del CSI; vedi PALLAVOLO REGOLE DI GIOCO E CASISTICA 2025 – 2026
- 5) i Regolamenti delle singole manifestazioni approvate dal competente organismo del CSI ai sensi di quanto prescritto dal Titolo II ("Sport in Regola");
- 6) i deliberati del CONI;
- 7) i Regolamenti e le varie norme emanate dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali.

Le Norme delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Associate si applicano nel CSI se e in quanto non in contrasto con il presente Regolamento. Sono fatte salve, tuttavia, le disposizioni contenute nelle relative Convenzioni le quali fanno parte integrante del presente Regolamento che si intende automaticamente dalle stesse modificato e derogato.

- c) Il Centro Sportivo Italiano nella persona del suo Presidente quale legale rappresentante del Consiglio Provinciale di Udine e nella persona della sua organizzazione Regionale Friuli Venezia Giulia e Nazionale, declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni od infortuni subiti prima, durante e dopo le gare, da Atleti, Terzi, cose e strutture salvo quanto previsto dalle Norme Assicurative relative alla Tessera di Socio del C.S.I..

Art. 26b – FINALI PROVINCIALI

Per poter organizzare la giornata delle Finali Provinciali bisogna far pervenire domanda scritta alla Commissione Tecnica Pallavolo inviando la documentazione alla mail volley@csi-udine.it, tale domanda dovrà pervenire entro la data del 28 febbraio 2027 e in caso di più domande verrà data la priorità alle società affiliate CSI.

Per poter fare la domanda bisogna dimostrare:

- 1- di avere l'autorizzazione ad utilizzare l'impianto sportivo (indicativamente nelle ultime 2 domeniche di maggio 2027),
- 2- che l'impianto ha a disposizione 3 campi per permettere di disputare 3 partite in contemporanea.

La data dell'arrivo della domanda non sarà fattore determinante e in caso di più domande sarà sempre la Commissione Tecnica Pallavolo che avrà potere decisionale.

Art. 27 - CAMPIONATI, CAUZIONE, ISCRIZIONE, TASSE GARA

- | | |
|---|----------|
| - Affiliazione e adesione al C.S.I. (per società)
quota spese generali | € 155,00 |
| - Tesseramento on-line (Atleta, Dirigente, Tecnico) | € 15,00 |
| - Iscrizione al campionato categoria Open Misto: € | € 130,00 |

Art. 28 – COMMISSIONE TECNICA PALLAVOLO

La Commissione Tecnica Pallavolo per la stagione 2026/27, riceve previo accordo telefonico il sabato mattina dalle ore 10.00 alle 12.00, ed è composta dalle seguenti persone:

Didier Pontello (+39 3356773604)

Marco Candussio (+39 3470845695)

Stefano Narduzzi (+39 3271597521)

Simone Materia (+39 3471343018)

Simone Maion (+39 3483241977)

La Commissione Tecnica Pallavolo ha un proprio indirizzo di posta elettronica (volley@csi-udine.it). Ogni società può inviarci il suo indirizzo, in modo da poter essere informata in tempo reale sui Campionati/Tornei.